

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3064

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PELUFFO

Disposizioni per la valorizzazione dell’area del territorio rhodense-bollatese in cui sono situate le ville storiche e per l’istituzione di un ente di gestione

Presentata il 17 dicembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio delle ville storiche dell’area del territorio rhodense-bollatese. Nei prossimi anni il territorio in cui vuole intervenire la presente proposta di legge vedrà un aumento di accessi turistici da tutto il mondo in prospettiva dell’Expo Milano 2015. Si ritiene pertanto opportuno avviare un processo di ristrutturazione e di fruizione dei beni storici che possono entrare in un itinerario

turistico milanese, lombardo e, più in generale, nazionale.

La proposta di legge consta di sei articoli: l’articolo 1 enuncia le finalità, l’articolo 2 prevede l’individuazione dei beni storici oggetto della legge; l’Ente di gestione dei beni storici è previsto nell’articolo 3 e l’articolo 4 ne indica la sua composizione; l’articolo 5 prevede la possibilità di erogare somme in favore dell’ente di gestione per la ristrutturazione dei beni oggetto della legge e l’articolo 6 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, nel riconoscere il valore storico e culturale delle testimonianze storiche sviluppatesi nell'area del territorio rhodense-bollatese, nella regione Lombardia, e in particolar modo delle ville storiche, situate nella medesima area, di seguito denominata « ville storiche »:

a) garantisce la tutela del complesso delle ville storiche;

b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero delle ville storiche;

c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative alle ville storiche, nonché la loro fruizione;

d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio delle ville storiche;

e) promuove, d'intesa con la regione Lombardia e con gli enti locali interessati, iniziative di turismo culturale e interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le testimonianze di cui alla presente legge.

ART. 2.

*(Individuazione dei beni,
delle testimonianze e dei siti).*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su istanza delle soprintendenze per i beni archeologici ambientali e architettonici competenti per territorio, d'intesa con la regione Lombar-

dia e sentiti i comuni interessati, provvede all'individuazione delle ville storiche oggetto degli interventi di tutela, di recupero e di valorizzazione di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Istituzione dell'ente di gestione delle ville storiche del rhodense-bollatese).

1. Al fine di garantire l'autonomia delle finalità di cui all'articolo 1, la regione Lombardia provvede all'istituzione di un organismo di gestione, di coordinamento, di valutazione e di selezione degli interventi di cui alla presente legge denominato « Ente di gestione delle ville storiche del territorio rhodense-bollatese ».

2. L'Ente di cui al comma 1 del presente articolo è preposto all'esame e all'approvazione delle proposte di intervento presentate dalle amministrazioni locali, dagli enti pubblici e dai soggetti privati in conformità alle finalità di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Nomina degli organismi).

1. È di competenza della regione Lombardia la nomina:

a) dell'Ente di cui all'articolo 3, composto da cinque membri, cui partecipano di diritto i rappresentanti delle soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed architettonici competenti per territorio;

b) del collegio dei revisori dei conti dell'Ente composto da tre membri, scelti uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. L'Ente e il collegio di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, trasmettono alla regione Lombardia, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze, ognuno per la

propria competenza, una relazione annuale, entro il 31 marzo, delle attività dell'anno precedente.

ART. 5.

(Deducibilità delle donazioni).

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, all'Ente di cui all'articolo 3 sono deducibili interamente dal reddito complessivo del soggetto erogatore nella misura massima di 100.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e con analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1 del presente articolo, la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del 200 per cento.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al fine di garantire l'attuazione della presente legge, lo Stato contribuisce nella misura massima dell'85 per cento della spesa dei progetti approvati dall'Ente di cui all'articolo 3, nella misura massima di 50 milioni di euro per l'anno 2010, di 30 milioni di euro per l'anno 2011 e di 10 milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di

euro per l'anno 2010, a 30 milioni di euro per l'anno 2011 e a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0033120